



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

### COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - Legge Provinciale 21 aprile 1987, n.7:  
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

### Deliberazione n. 2974 di data 26 luglio 2021

Oggetto: Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 e s.m.;

**Autorizzazione all'esecuzione dei lavori di realizzazione di una scala per l'uscita di emergenza posta al terzo livello dell'edificio denominato "Rifugio Stoppani al Grostè" sito sulla p.ed. 96 in C.C. Ragoli II, nell'area sciistica di Madonna di Campiglio, in Comune di Tre Ville.**

La riunione viene svolta in modalità telematica attraverso una videoconferenza e la presenza dei partecipanti è accertata dal segretario tramite appello.

Sono presenti:

Giorgio CESTARI	Presidente f.f.
Silvio DALMASO	componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci
Luca MALESANI	componente supplente Servizio foreste
Alberto CIPRIANI	componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio
Claudio PALLAORO	componente supplente APPA – Settore qualità ambientale
Sergio BENIGNI	componente supplente Servizio prevenzione rischi
Paola VISINTAINER	componente supplente Servizio geologico
Ruggero VALENTINOTTI	componente supplente Servizio bacini montani
Elisabetta ROMAGNONI	componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette
Ermanno BERTUZZI	componente supplente Servizio gestione risorse idriche ed energetiche

Partecipano, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri e Antonio Nicolussi del Servizio impianti a fune e piste da sci e Guido Benedetti del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

Premesso che l'art. 35 delle norme di attuazione della l.p. 27 maggio 2008, n. 5 "Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale", ha previsto, tra l'altro, che attrezzature di servizio e infrastrutture strettamente connesse allo svolgimento degli sport invernali e altre funzioni e infrastrutture ammissibili nelle aree sciabili siano ammesse solo previo accertamento della loro stretta connessione o compatibilità con lo svolgimento degli sport invernali, nell'ambito delle procedure autorizzative previste dalle norme provinciali in materia.

Considerato che con l'art. 101 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, approvato con il Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, sono state approvate le disposizioni in materia di edificazione nelle aree sciabili, attuative dell'art. 35 sopra citato

Vista la domanda pervenuta in data 30 giugno 2021, protocollo n.470433, con la quale la società Funivie Madonna di Campiglio S.p.A., con sede in Madonna di Campiglio, via Presanella, 12, ha chiesto chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori di realizzazione di una scala per l'uscita di emergenza posta al terzo livello dell'edificio denominato "Rifugio Stoppani al Grostè" sito sulla p.ed. 96 in C.C. Ragoli II, nell'area sciistica di Madonna di Campiglio, in Comune di Tre Ville.

Visti gli elaborati progettuali evidenziati i lavori proposti, a firma del dott. ing. Gastone Cominotti pervenuti in allegato alla domanda, rappresentati nei file sotto riportati e conservati nel protocollo provinciale PiTre:

progr.	denominazione file	prot.	data	allegato
1	05_Tav.4 - Prospetti di variante.pdf	470433	30/06/2021	A02
2	06_Tav.5 - Piante di raffronto.pdf	470433	30/06/2021	A03
3	07_Tav.6 - Prospetti di raffronto.pdf	470433	30/06/2021	A04
4	01_Relazione tecnica e allegati.pdf	470433	30/06/2021	A05
5	02_Tav.1 - Piante Approvate.pdf	470433	30/06/2021	A06
6	03_Tav.2 - Prospetti Approvati.pdf	470433	30/06/2021	A07
7	04_Tav.3 - Piante di variante.pdf	470433	30/06/2021	A08

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede la realizzazione di una scala di sicurezza esterna a servizio del ristorante sito al terzo livello dell'edificio denominato "Rifugio Stoppani al Grostè", situato presso la stazione di arrivo della telecabina Grostè; allo stato attuale le vie di esodo del ristorante sono posizionate in verticale o attraverso la scala esterna posta sul lato ovest del fabbricato. La realizzazione della nuova scala permette di rendere più agevole l'eventuale fuga in caso di incendio o per altre necessità. Riguardo ai materiali, la scala esterna è realizzata con una struttura metallica con una banda laterale e parapetto in legno uguale a quella esistente, posizionata sul bordo della terrazza.

Visto il parere favorevole di conformità alle norme di attuazione del Piano espresso dall'Ente Parco Naturale Adamello-Brenta, inviato al Servizio sviluppo sostenibile e aree protette con nota prot. n. 542608 di data 28 luglio 2021.

Preso atto che l'intervento proposto rientra tra i tipi di progetto e interventi che, ai sensi dell'art. 15 del D.P.P. 3 novembre 2008 n. 50-157/leg., non presentano incidenza significativa sui siti e sulle zone della Rete Natura 2000, ancorché situati esternamente ad essi, e fa parte di quelli elencati nella deliberazione della Giunta provinciale n. 1660 del 3 agosto 2012, per i quali non è necessaria la valutazione di incidenza di cui all'articolo 16 del medesimo Decreto.

Considerato che l'intervento in argomento rientra nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020.

Ciò premesso,

### **LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO**

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020;
- ad unanimità di voti,

### **d e l i b e r a**

1. di autorizzare la società Funivie Madonna di Campiglio S.p.A., con sede in Madonna di Campiglio, via Presanella, 12, all'esecuzione dei lavori di realizzazione di una scala per l'uscita di emergenza posta al terzo livello dell'edificio denominato "Rifugio Stoppani al Grostè" sito sulla p.ed. 96 in C.C. Ragoli II, nell'area sciistica di Madonna di Campiglio, in Comune di Tre Ville, quale risulta dalla documentazione citata in premessa;
2. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
3. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio Impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
4. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
5. di disporre che il presente provvedimento sia inviato al Servizio foreste ed al Servizio sviluppo sostenibile e aree protette;
6. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO  
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.  
- dott. Giorgio Cestari -

AN/fr